INDICE

Art. 1 - Oggetto
Art.2 – Pertinenze dell'abitazione princiale
Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
Art. 6 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare
Art. 8 - Versamenti conseguenti a provvedimenti di accertamento dell'imposta – Termini
Art. 9 – Attività di controllo ed interessi moratori
Art. 10- Rimborsi e compensazione
Art. 11 - Dichiarazioni. Cause di non punibilità
Art. 12 - Incentivi per l'attività di controllo
Art. 13 – Versamenti minimi
Art. 14 - Riscossione coattiva
Art. 15 – Dilazione del pagamento delle ingiunzioni di pagamento
Art.16 – Funzionario Responsabile
Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Pertinenze dell'abitazione principale

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nella categoria catastale C/6, nella misura massima di un'unità per ogni abitazione principale.
2. L'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione di cui all'art.13, comma 10, D.L. 201/201 alla pertinenza dell'abitazione principale, distintamente accatastata, è subordinata alla effettiva destinazione della medesima all'utilizzo previsto dalla categoria catastale C/6.

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace

l'eventuale pertinenza.
2. In sede di prima applicazione, al fine di poter fruire della riduzione e detrazione sopra previste, i soggetti beneficiari devono presentare apposita comunicazione al Settore Tributi del Comune con l'indicazione dei dati identificativi delle unità immobiliari interessate dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e fornendo tutte le notizie utili per i successivi controlli da parte dell'ufficio. La mancata presentazione della suddetta comunicazione entro la data di scadenza del saldo comporta, per l'anno in corso, la decadenza dal diritto di fruizione delle agevolazioni e riduzioni.
Analoga comunicazione va presentata in caso di cessazione delle condizioni che danno diritto al beneficio.

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori minimi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. Questi sono meri valori di riferimento che non impediscono l'accertamento di valori superiori nel caso in cui l'Ente verifichi l'esistenza di dichiarazioni fiscali, definizioni di accertamenti, perizie asseverate ecc. in cui è stato utilizzato un valore superiore a quello stabilito con la presente deliberazione.
3. Il dirigente responsabile del settore Urbanistica, o suo delegato, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui all'art.2, comma 1, lettera b), D.lgs.504/92.

Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. L'agevolazione compete a condizione che, oltre al titolare, anche la maggioranza dei componenti il nucleo famigliare di età superiore ad anni 18 presti la propria opera in maniera prevalente nelle attività di cui al precedente comma e risultino iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 quali soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattie.
3. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 6 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504,

si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

ART. 8 - Versamenti conseguenti a provvedimenti di accertamento dell'imposta – Termini

1. Su istanza del contribuente, nel caso di notifica di provvedimenti di accertamento dell'imposta riferiti a più annualità arretrate, le somme dovute possono essere versate con cadenza trimestrale con l'applicazione di ulteriori interessi nella misura di cui al successivo art.9, comma 2.
2. Nel caso di rateizzazione di somme dovute a fronte di accertamenti in rettifica o d'ufficio, la riduzione delle sanzioni prevista in caso di adesione all'accertamento ai sensi dell'art.17, comma 2, D.Lgs. n.472/97 viene mantenuta.
3. Il versamento relativo alla prima annualità accertata deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria; i versamenti restanti devono essere effettuati con cadenza trimestrale a decorrere dalla data di scadenza del versamento riferito all'atto precedente.

Art. 9 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, ai sensi dell'art.1, comma 165, L.296/06. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. L'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473 e successive modificazioni, è fatta con atto motivato contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica giusta la procedura di cui all'art. 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, con particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 del ricordato art. 14 circa i vantaggi per l'adesione del contribuente. Nell'irrogazione delle sanzioni si applicano i principi contenuti nel D.Lgs. n.472/97 e nella Legge n.212/2000 c.d. "Statuto del contribuente".
4. La comunicazione dei provvedimenti che devono essere notificati al contribuente può essere effettuata anche mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, come previsto dall'art.1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.
5. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 10,00.
7. Le somme liquidate con gli avvisi di accertamento devono comprendere le spese di notifica nella misura di Euro sei per ogni atto notificato.

Art. 10 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 9, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza

dalla data dell'eseguito versamento.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 13.

Art. 11- Dichiarazioni. Cause di non punibilità

1. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata, su invito dell'ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso invito; in caso di inadempienza, la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata, a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
2. Si applicano le cause di non punibilità, con riferimento alla indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione quando, pur tenendosi conto delle eventuali istruzioni connesse, il contribuente medio non sia in condizioni di compilare tali modelli.
3. In relazione a quanto sopra e all'art. 8, comma 3, ultimo periodo, del presente regolamento, viene esclusa la comminazione delle c.d. sanzioni formali I.C.I. per violazioni non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
4. L'esclusione suddetta non opera, invece, per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 504/92, e successive modificazioni.

Art. 12 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 13 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 10 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 14 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Art. 15 - Dilazione del pagamento delle ingiunzioni di pagamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da ingiunzioni di pagamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento dell'ingiunzione fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso di cui all'art.9, comma 2. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal

funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento dell'ingiunzione e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art.16 - Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della giunta comunale è designato un Funzionario Responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività per la riscossione coattiva e dispone i rimborsi.

Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012.
2. Per quanto non precisato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti o di prassi ministeriale che regolano l'IMU.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti: in tali casi, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.